

Codice A1816A

D.D. 20 marzo 2019, n. 843

R.D. 523/1904 - P.I. 5938 - PROROGA autorizzazione idraulica assentita con D.D. 904/A1816A del 28/03/2018 per lavori di manutenzione del muro di sponda in destra idrografica del rio Mortesino, nel concentrico lungo via Mortesino, in comune di Cervasca (CN). Richiedente: Unione Montana Valle Grana con sede in Valgrana (CN).

In data 14/03/2019, l'Unione Montana Valle Grana con sede in Valgrana (CN), ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica relativa alla Polizia Idraulica n. 5938 rilasciata dallo scrivente Settore con D.D. 904/A1816A del 28/03/2018, per i seguenti interventi nel rio Mortesino, nel concentrico in comune di Cervasca:

- sottomurazione del muro di sponda in destra idrografica con cls armato e chiodature, per un tratto di lunghezza di 113 m circa;
- pulizia del fondo alveo e della sponda sinistra da vegetazione arbustiva;

Preso atto che l'Unione Montana Valle Grana, per le tempistiche delle procedure di affidamento lavori, non ha ancora iniziato i lavori.

Constatato che le condizioni non sono mutate rispetto a quelle originarie.

Considerato che i lavori in argomento rimangono quelli di cui alla precedente autorizzazione idraulica di cui alla D.D. 904/A1816A del 28/03/2018.

La proroga di mesi 6 (sei) del termine per l'esecuzione degli interventi in oggetto, a far data dal 29/03/2019, è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del rio Mortesino.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.D. n. 904/A1816A del 28/03/2018;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di mesi 6 (sei), a far data dal 29/03/2019, del termine per l'esecuzione dei lavori indicati nella D.D. 904/A1816A del 28/03/2018.

Gli interventi dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'autorizzazione di cui alla D.D. 904A1816A del 28/03/2018, senza alcuna modificazione, e dovrà rispettare tutte le condizioni in essa indicati.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche agli interventi autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera medesima sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore
geol. MGGallo

IL DIRIGENTE DI SETTORE
arch. Graziano VOLPE